

H2) Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche DE STEFANO e TEGANO e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti e altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private. Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente richiesta.